

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice:

DETERMINAZIONE N. 3797 IN DATA 05/10/2005

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER IMPIANTI ESISTENTI.
COMPLESSO IPPC DELLA SOCIETÀ CHEMIAL SPA PER L'UNITÀ
LOCALE DI CAVAGLIÀ VIA ABATE BERTONE 10.**

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: Chemical SpA

Stabilimento di Cavaglià (BI)

Sede Legale: *Via Locatelli 4 – 20124 Milano*

Sede Operativa: *Via Abate Bertone 10– 13881 Cavaglià (BI)*

Codice Impresa: 2646

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva sopracitata è stata recepita in prima battuta in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15, comma 1 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;
- il D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 ha abrogato e riformato la disposizione richiamata al punto precedente, diventando nuova norma di riferimento a far data dal 7/05/05, data di entrata in vigore del medesimo;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (*BREF – BAT References*), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- con le DD.. n. 2543 del 2/07/02; n. 2899 del 23/07/02; n. 4638 del 14/11/02; n. 1145 del 18/03/03; n. 2459 del 10/06/03; n. 30 del 12/01/04; n. 320 del 28/01/04; n. 3240 del 13/07/04 è stato approvato ed in più riprese rettificato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrate ambientali degli impianti ricadenti in IPPC nella Provincia di Biella.

Visti

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la LR. N. 40 del 14/12/1998 e s.s. m.m. i.i. che stabilisce le competenze in materia di VIA;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";

Visti

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica presentate dall'Impresa Chemical SpA, con sede legale in *Via Locatelli 4 – 20124 Milano* e Sede Operativa in *Via Abate Bertone 10– 13881 Cavaglià (BI)* pervenuta all'Amministrazione Provinciale, in data 01/12/04, ns. protocollo n. 71326 del 02/12/04, avente per oggetto: "Domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 372/99 per impianti esistenti. IPPC", finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC:

4.1.b. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici di base (idrocarburi ossigenati);

- la nota ns. prot. 74894 del 20/12/04 con cui è stata rigettata tale istanza;
- la seconda domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica presentate dall'Impresa Chemical S.p.A., ubicata in *Via Abate Bertone n. 10* nel Comune di Cavaglià (BI), in data 25/01/05, ns. protocollo n. 5370 del 26/01/05, avente per oggetto: "Domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 372/99 per impianti esistenti. IPPC", finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC:

4.1.b. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici di base (idrocarburi ossigenati);

i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 23 Marzo 2005 e del 10 Maggio 2005 e fatte proprie le conclusioni ivi contenute;

Preso atto

- dei verbali delle sedute del 15 Marzo 2005 e del 5 Maggio 2005 del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame della richiesta oggetto del presente provvedimento;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;
- delle richieste di chiarimento avanzate con nota n. 18766 del 24/03/05 dal responsabile del procedimento al richiedente in seguito alla prima seduta della Conferenza dei Servizi;
- delle precisazioni fornite dal richiedente con nota ns. prot. n. 25752 del 26/04/05;

Viste

le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi, avvenuta il 10 Maggio 2005, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.;

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. *Si prescrive che le movimentazioni interne dei rifiuti pericolosi devono avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di rifiuti pericolosi che rientrano nella normativa ADR adottando tutte le cautele atte a prevenire eventuali sversamenti anche accidentali. Devono inoltre essere presenti attrezzature atte a garantire la raccolta di rifiuti accidentalmente sversati;*
2. *Si richiede di produrre uno studio per la fattibilità dell'utilizzo delle emissioni gassose quale combustibile supplementare per le centrali termiche, in quanto tale uso si presenta come migliorativo delle emissioni in atmosfera e conforme alle BAT sul riutilizzo dei solventi;*
3. *Si richiede di produrre uno studio di fattibilità per il riutilizzo delle acque utilizzate per il raffreddamento degli impianti;*
4. *L'azienda dovrà provvedere, nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;*
5. *La Chemical Spa dovrà, entro 6 mesi dall'adozione definitiva della classificazione acustica, produrre all'Amministrazione Provinciale di Biella, all' ARPA di Biella e al Comune di Cavaglià un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge qualora necessari;*
6. *Sono da integrarsi alle prescrizioni sopra riportate anche quelle date dall'ASL di Biella e contenute nel parere consegnato di cui si allega copia al presente verbale di cui si fa parte integrante e sostanziale.*

Preso atto

- che in tale sede è stato richiesto al Comune di Cavaglià di chiarire la reale competenza per l'autorizzazione allo scarico delle acque provenienti dal depuratore aziendale e scaricate in condotta comunale;
- che, sempre dal verbale della Conferenza dei Servizi, risulta che dovranno essere acquisite le prescrizioni dell'Ente competente ex Dlgs 334/99, che ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 59/05 dovranno essere inserite nel provvedimento finale;

Viste

- La nota ns. prot. n. 43674 del 4 Luglio 2005 con cui la Comuni Riuniti S.p.A. di Netro ha comunicato di essere il Gestore del servizio idrico integrato del Comune di Cavaglià;
- La nota ns. prot. 32700 del 24 maggio 2005 con cui sono state richieste alla Regione Piemonte Direzione Tutela e Risanamento Ambientale Settore grandi rischi industriali, identificato quale Ente competente ai sensi del Dlgs 334/99, le prescrizioni previste dall'art. 17 del Dlgs 59/05;
- La nota 10468/22.3 del 18 luglio 2005, ns prot 50549 del 21 luglio 2005, allegata al presente atto, con cui il Settore regionale interpellato ha risposto alla nota sopra citata, da cui non emergono ulteriori prescrizioni da imporre al soggetto proponente;

Rilevato che

- ai fini dell'esercizio della propria attività l'Impresa Chemical SpA ha dichiarato di essere titolare dei seguenti atti ed autorizzazioni comunque denominati:

ATTI AL 27/01/2005 - QUADRO RIASSUNTIVO

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Oggetto
D.G.R. n°74.35469 del 21/02/90 (per concessione derivazione con disciplinare n°9930 del 25/03/88)	Regione Piemonte	01/01/1976	31/12/2005	– pozzo n°1

D.G.R. n°65.12208 del 20/01/92 (per concessione derivazione con disciplinare n°1574 del 24/04/92)	Regione Piemonte	20/01/1992	19/02/2022	- pozzo n°2
Autorizzazione comunale	Comune di Cavaglià	19/12/2001	18/12/2005	
Domanda di autorizzazione ex art.12 DPR n° 203 del 24/05/88, inviata il 31/07/90.	Regione Piemonte	31/07/1990	-	
Prot.n.1584/98 1.7D.8/Sett.I O.M.	Prefetto della Provincia di Biella	22/12/1998	22/12/2018	
Presentazione in data 07/02/02 della Dichiarazione di Inizio Attività ex art.3 c.5 DPR 37/98 e rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Biella	07/07/2002	-	
Approvazione del Piano di caratterizzazione in sede di Conferenza dei Servizi del 06/11/02 e con Delibera Comunale n°269 del 12/11/02.	Comune di Cavaglià	12/11/2002	-	
Approvazione dei Progetti esecutivi di bonifica in sede di Conferenza dei Servizi del 09/07/03 e con Delibera Comunale n°138 del 09/09/03..	Comune di Cavaglià	09/07/2003	31/10/2005	

Considerato che

- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 372/99, vigente all'epoca dell'istruttoria, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano La Stampa in data 10/02/2005;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello IPPC della Provincia di Biella per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non sono pervenute osservazioni;

Valutato che

il sito in cui opera l'Impresa Chemical SpA ricade, secondo il vigente P.R.G.C. in area destinata ad "IMPIANTI PRODUTTIVI CHE SI RICONFERMANO-SPAZI PUBBLICI" compatibile con le attività di cui trattasi;

dall'esame della scheda D allegata alla domanda di autorizzazione si evince che la situazione impiantistica, tecnologica e gestionale dell'azienda è stata giudicata dal Comitato Tecnico Ambientale per i Problemi Ambientali conforme alle migliori tecnologie disponibili oggi presenti in relazione al comparto economico in cui l'azienda opera;

Rilevato che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334*, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;

L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;

- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;
- l'art. 8 del D.Lgs. 59/05 prevede che se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale;

Dato atto che

- la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente; l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 372/99 vigente al momento dell'avvio dell'istruttoria;
- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento;
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo;
- è in corso una procedura di bonifica ambientale ex DM 471/99, che si sta svolgendo secondo i progetti approvati, e che le principali sorgenti primarie di contaminazione sono state rimosse.
- Pertanto non sussistono cause ostative al rilascio dell'A.I.A. dovute allo stato ambientale del sito;

Considerato che

in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 7.08.1990 n. 241, (artt. 14-ter e 14-quater) così come modificate dalla Legge 24.11.2000 n. 340, vigente all'avvio del procedimento, copia della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi (seduta del 10 Maggio 2005) per il procedimento in oggetto è stata trasmessa alla Regione Piemonte soggetto convocato che non ha espresso definitivamente il proprio parere, con nota n. 36826 del 9 Giugno 2005;

la Regione Piemonte non ha impugnato la determinazione conclusiva nel termine di trenta giorni dalla ricezione della nota di trasmissione, avvenuta il 14/06/05 (Regione Piemonte), come risulta dall'avviso di ricevimento ritornato a questa Amministrazione, potendo pertanto considerare acquisiti gli assenti delle predette Amministrazioni regolarmente convocate;

copia della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi (seduta del 10 Maggio 2005) per il procedimento in oggetto è stata trasmessa alla Comuni Riuniti Spa di Netro, in virtù della qualifica di Gestore del servizio idrico integrato del Comune di Cavaglià con nota n. 36826 del 9 Giugno 2005;

la Comuni Riuniti Spa di Netro non ha impugnato la determinazione conclusiva nel termine di trenta giorni dalla ricezione della nota di trasmissione, avvenuta il 15/06/05 (Comuni Riuniti Spa).

Dato atto che

l'istruttoria è stata condotta tenendo conto della seguente normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della consegna dell'istanza:

2-European Commission-Reference Document on Best Available Techniques in the large volume Organic Chemical Industry – February 2003.

2-European Commission-Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals.

3-European Commission-Best Available Techniques in common waste water and waste gas treatment / management systems in the chemical sector.

Ritenuto

opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05 l'Impresa Chemical SpA con sede legale in Milano per il sito IPPC di Cavaglià (BI) per lo svolgimento delle attività IPPC cod. 4.1.b. *Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici di base (idrocarburi ossigenati)* con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista la Legge 447/95.

Visto il DPR 203/88.

Visto il D.M. 44/04.

Visto il D. Lgs 5-02-1997 n. 22 e ss. mm. ii.

Visto il D.M. 5/02/1998.

Visto il D.Lgs. 152/99 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Vista la D.G.R. 23-13437 del 20/09/2004 di adozione del Piano di Tutela delle Acque, così come modificato dalla D.G.R. n. 30-14577 del 17/01/2005;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA –

1. Di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05, all'Impresa Chemical SpA, con sede legale e operativa in via Cavour 64/66, Comune di Gaglianico (BI), per l'esercizio dell'impianto industriale situato in Comune di Cavaglià, Via Abate Bertone 10 destinato all'attività IPPC 4.1.b. *Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici di base (idrocarburi ossigenati)*;

2. Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione e sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:
3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88;
4. Autorizzazione scarico acque reflue ai sensi di D.Lgs 152/99;
5. Di stabilire che le prescrizioni assegnate con il presente atto, qualora non altrimenti stabilito nelle medesime, dovranno essere attuate a far data dalla sua validità.
6. Di stabilire che gli elaborati progettuali non grafici prodotti dal richiedente, i chiarimenti richiesti in occasione della 1^a seduta della Conferenza dei servizi e le successive integrazioni fornite dal medesimo, fatti salvi gli allegati grafici disponibili presso l'Ufficio Deposito Progetti IPPC, vengono riprodotti rispettivamente negli allegati A1, A2 ed A3, parte integrante e sostanziale del presente atto.
7. Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi IPPC ai sensi della D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731, relativi all'attività autorizzata, sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
8. Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
9. Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
10. Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/99, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
11. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
12. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
13. Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al versamento delle spese di istruttoria e dei controlli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/05, qualora applicabili al caso in esame.
14. Di dare atto che i controlli richiamati all'art. 11 comma 3 del Lgs. 59/95 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità: 1 sopralluogo e controllo all'anno per la verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale; 1 verifica analitica annuale di un punto di emissione significativo.
15. Di dare atto che, valutati i possibili stati critici di avvio ed arresto delle singole macchine e dei singoli impianti specifici componenti l'impianto, si ritiene che le condizioni di cui all'art. 7 comma 7, non assumano significatività per l'impianto in oggetto.
16. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.
17. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in conformità a quanto indicato dall'art. 3 comma 1 lett. c del D. Lgs. 59/05.
18. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

19. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Cavaglià (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, alla Regione Piemonte, alla Comuni Riuniti SpA quale Gestore del servizio idrico integrato del Comune di Cavaglià, al Servizio Risorse idriche di questa Amministrazione ed al Servizio Tutela Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche di questa Amministrazione ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

20. Di dare atto che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al: Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971. Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Biella, li

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dirigente del Settore Finanze e Bilancio
(Dott. Giorgio Mosca)**

Publicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, li

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

ELENCO ALLEGATI

A1-PROGETTO PRESENTATO DALLA CHEMIAL SPA

A2-RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

A3-INTEGRAZIONI FORNITE DALLA CHEMIAL SPA

B-DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)

C-PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

C1- DLGS 334/99- NOTA 10468/22.3 DEL 18/07/2005, DELLA REGIONE PIEMONTE-
DIREZIONE TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE -SETTORE GRANDI RISCHI
INDUSTRIALI

D-EMISSIONI IN ATMOSFERA

E-PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

A1-PROGETTO PRESENTATO DALLA CHEMIAL SPA

A2-RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Osservazioni preliminari:

Nella **scheda A1**:

- Qualora siano stati accertati superamenti dei limiti relativi a qualsiasi forma di emissione durante la fase istruttoria (dopo la presentazione dell'istanza), o siano ancora pendenti diffide di merito, l'impresa richiedente A.I.A. dovrà documentare l'avvenuto rientro nei limiti di accettabilità;
 - Si specifica che è in corso una procedura di bonifica ambientale ex DM 471/99, che si sta svolgendo secondo i progetti approvati.
 - Si rileva inoltre che le principali sorgenti primarie di contaminazione sono state rimosse.
 - Pertanto non sussistono cause ostative al rilascio dell'A.I.A.
 - Si precisa preliminarmente che per impianto IPPC, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 372/99, s'intende l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'all. 1 al decreto e qualsiasi altra attività accessoria che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. Pertanto si precisa che tutte le indicazioni contenute negli elaborati progettuali dovranno essere esaustive di tutte le attività e fasi produttive svolte nel complesso.
2. Nella **scheda A2** si nota che l'autorizzazione ex DM 471/99 non viene considerata come inclusa nella autorizzazione IPPC.
 3. Nella **scheda B** le coordinate UTM vanno in m. N ed E. con datum Europa del 1950.
 4. Nella **scheda C3** il flusso del ciclo produttivo deve essere dettagliato e quantificato (portate di materia e parametri chimico fisico gestionali) per ogni blocco dello schema.
 5. Nella **scheda D1** è necessaria la descrizione completa di schema a blocchi presentato per il DMP deve essere replicato per tutti i processi che contengono materie prime/ausiliarie o danno origine a prodotti finiti etichettati Xn o T.
 6. Nella **scheda E** manca una adeguata sintesi che prende in considerazione anche se a livello divulgativo e non tecnico dell'impatto ambientale e delle tecnologie adottate per ridurre, prevenire e contenere l'inquinamento (anche in considerazione del contesto in cui è inserita).
 8. Nella **scheda G** bisogna indicare le modalità di recupero e le quantità di acqua effettivamente recuperata.
 9. Nella **scheda H1** deve essere spiegata la modalità che ha condotto al calcolo dei valori di flusso di massa del TOC. Deve essere descritto il recapito degli scarichi domestici.
 10. Nella **scheda H2 e H3** i dati indicati devono essere coerenti con la descrizione degli scarichi indicati nella scheda U.
 11. Nella **scheda I1** il rifiuto cod CER 200121 è pericoloso e va indicato con l'asterisco; i rifiuti vanno indicati riportando l'esatta denominazione in modo completo (070712 incompleto, 160304 diverso, 160305* diverso, 160506 incompleto, 170504 incompleto). Per il rifiuto 070701*, trattandosi di rifiuto liquido pericoloso, appare incompatibile l'indicazione dello stoccaggio sfuso; la descrizione fornita del deposito temporaneo nella scheda L2 non consente di comprendere esaustivamente le modalità di gestione del rifiuto in questione.
 12. Nella **scheda I2** I rifiuti pericolosi vanno sempre riportati con l'asterisco. Il quantitativo stoccato del rifiuto cod CER 130205* (300 t.) è presumibilmente errato, vista anche la capacità di stoccaggio indicata. Nella descrizione delle aree di deposito i rifiuti vanno indicati riportando l'asterisco e l'esatta denominazione in modo completo. Per i rifiuti liquidi pericolosi contraddistinti dai codici CER 130310* 130205* (Oli) deve essere indicata la modalità di stoccaggio avuto riguardo con le disposizioni di legge in materia (DCI 27/7/84 bacino di contenimento, sistemi antitraboccamento).
 13. All'interno della **scheda L1** nelle intestazioni delle tabelle è stato erroneamente utilizzato quale unità di misura della pressione il mPa invece del MPa. Occorre specificare se le

concentrazioni degli inquinanti in emissione(ricavate da apposito calcolo) siano da considerare come a monte o a valle dell'impianto di abbattimento.

14. Nella **scheda O2** bisogna correggere l'errore di trascrizione del dato USI INDUSTRIALI (46400 MWh).
15. Nella **scheda O3** non è chiaro perché il valore dell'energia termica prodotta con l'olio combustibile sia diverso da quello riportato nella scheda O.1 (28084 MWh contro 46400MWh).
16. Nella **scheda U V** la L. 319/76 è abrogata. Gli allegati ai quali si fa riferimento devono essere etichettati; inoltre è opportuno avere anche la descrizione quantizzata dell'impianto di trattamento (volumi delle vasche portate concentrazioni degli inquinanti ecc.)
17. Nella **scheda Y2** occorre indicare l'analisi ambientale. A pag. 52 si fa riferimento agli Allegati 8 e 9, che non sono presenti nella documentazione. A pag. 55 l'unità di misura del COD è erroneamente indicata Mg/l piuttosto che mg/l.
18. Si riscontra la mancanza di un piano di monitoraggio e controllo di cui all'art. 4 comma 1 lett. h D. Lgs. 372/99 e del piano di miglioramento di cui all'art. art. 4 comma 1 lett. i. dello stesso decreto.
19. Deve essere prodotta una valutazione sull'applicabilità di BAT e BREF giustificando eventuali non applicazioni con motivazioni di carattere gestionale, tecnico ed economico.
20. Si richiede un confronto tra i consumi idrici ed energetici dell'azienda e quelli ottimali previsti in BAT e BREF e di giustificare eventuali discrepanze.
21. Si richiede inoltre di dare delucidazioni in merito al parere fornito dall'ASL n°12 che si allega in copia.

A3-INTEGRAZIONI FORNITE DALLA CHEMIAL SPA

B-DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società Madre Chemical SpA.	
Codice Azienda 2646 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale IT 13048310158	
Partita IVA n. IT 13048310158	
Sede legale:	
	Provincia: Milano
	CAP 20124
	Comune: Milano
	Località:
	Indirizzo: Via Locatelli 4
	Tel e fax:
	E-mail
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: Biella
	CAP 13881
	Comune: Cavaglià
	Località:
	Indirizzo: Via Abate Bertone 10
	Tel e fax: 0161996611-0161996623/33/40
	E-mail customer.service@chemical.com
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) 5026462 N - 431271 E
	Classificazione acustica del territorio del complesso:
Attività economica principale:	
ISTAT: 24.14	
Attività IPPC: 4.1.b	
Codice NOSE-P: 105-09	
Codice NACE: 24	
Codice SNAP2: 0404	
Autorizzazioni ambientali concesse: autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88; autorizzazione scarico acque reflue ai sensi del D.Lgs 152/99.	
Certificazioni ambientali presenti: Certificazione Ambientale del Distretto Industriale Biellese	
Numero di addetti: 52	
(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)	

C-PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. *Si prescrive che le movimentazioni interne dei rifiuti pericolosi devono avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di rifiuti pericolosi che rientrano nella normativa ADR adottando tutte le cautele atte a prevenire eventuali sversamenti anche accidentali. Devono inoltre essere presenti attrezzature atte a garantire la raccolta di rifiuti accidentalmente sversati;*
2. *Si richiede di produrre uno studio per la fattibilità dell'utilizzo delle emissioni gassose quale combustibile supplementare per le centrali termiche, in quanto tale uso si presenta come migliorativo delle emissioni in atmosfera e conforme alle BAT sul riutilizzo dei solventi;*
3. *Si richiede di produrre uno studio di fattibilità per il riutilizzo delle acque utilizzate per il raffreddamento degli impianti;*
4. *L'azienda dovrà provvedere, nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;*
5. *La Chemical Spa dovrà, entro 6 mesi dall'adozione definitiva della classificazione acustica, produrre all'Amministrazione Provinciale di Biella, all' ARPA di Biella e al Comune di Cavaglià un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge qualora necessari;*
6. *Sono da integrarsi alle prescrizioni sopra riportate anche quelle date dall'ASL di Biella e contenute nel parere consegnato di cui si allega copia al presente verbale di cui si fa parte integrante e sostanziale.*

**C1- DLGS 334/99- NOTA 10468/22.3 DEL 18/07/2005, DELLA REGIONE PIEMONTE-
DIREZIONE TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE -SETTORE GRANDI RISCHI
INDUSTRIALI**

p-bi.p.bi.REGISTRO UFFICIALE.0050549.21-07-2005



REGIONE
PIEMONTE
Direzione Tutela e Risparmio
Ambientale - Programmazione
Gestione Rischi

Settore Grandi Rischi Industriali



Torino, 18-07-2005

Prot. n° 10468 /22.3

Provincia di Biella
Settore Tutela ambientale e agricoltura
Servizio Risorse idriche
Via Q. Sella, 12
BIELLA
c.a. dr. Marco Pozzato

inviata via fax 011 4737822

p.c. ARPA Piemonte
ss 3.06
Via P. Clotilde, 1
TORINO

Oggetto: Pratica n. 10 acque. Istanza di AIA ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 372/1999 per impianti IPPC esistenti presentata dalla Società Chemical SpA in data 27/1/2005 per il complesso IPPC di Cavaglià (BI). - Elementi in relazione all'assoggettabilità al D. Lgs. 334/1999 dello stabilimento.

Con riferimento alla nota prot. n. 32700/20-IPPC del 24 maggio 2005, si precisa che lo stabilimento Chemical SpA sito in Cavaglià, è soggetto agli obblighi di cui all'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 334/1999 e, quindi, ai sensi dello stesso decreto non è previsto alcun tipo di controllo periodico da parte dell'Autorità competente.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 59/2005, si evidenzia che nello stabilimento Chemical SpA sito in Cavaglià è stato effettuato dai tecnici dell'ARPA Piemonte un sopralluogo nel gennaio 2002 volto alla verifica dell'attuazione delle prescrizioni individuate in sede di istruttoria tecnica ai sensi del DPR 175/1988 nonché della relazione trasmessa ai sensi del D.Lgs. 334/1999. Ad ogni buon fine, si allega, pertanto, la relazione conclusiva di ARPA Piemonte.

In ultimo, si chiede di voler trasmettere l'atto autorizzativo conclusivo al settore scrivente ai sensi della DGR n. 65-6809 del 29 luglio 2002 e all'ARPA Piemonte -ss. 3.06-, che legge per conoscenza, che svolge l'attività di vigilanza presso gli stabilimenti.

Cordiali saluti

MOG

Il Dirigente del Settore

Arch. Michele Patumbo

Allegati Nota Arpa Piemonte prot. n. 24946 del 26 giugno 2002

D-EMISSIONI IN ATMOSFERA

E-PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue **industriali**, ai sensi dell'art. 2 lettera h) del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.;

CORPO IDRICO RECETTORE

Lo scarico è autorizzato, previa depurazione in impianto aziendale, nella pubblica fognatura;

PRESCRIZIONI

1. Le acque conferite nel sistema centralizzato pubblico di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico definiti stabiliti nel rispetto dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs 152/99 e ss.mm.;
2. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso.
3. La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del Dlgs 59/05.
4. deve essere notificata alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA qualsiasi variazione in ordine a: titolarità dello scarico, modalità di trattamento e qualità dei reflui;